



Civile Sent. Sez. 1 Num. 23402 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 16/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 10923-2011 proposto da:

COOPERATIVA ARTCOOP S.C.AR.L. (P.I. 01957370230), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
197, presso l'avvocato ALFREDO GALASSO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
STEFANO BENDOLAN, giusta procura a margine del
ricorso;

2015

1667

- **ricorrente** -

contro

MARINI EUGENIO (c.f. MRNGNE42T29L949I), MARINI



FRANCESCA (c.f. MRNFNC73C69L7810), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato MARIO MONZINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO GALICE, GIANFRANCO PAOLETTI, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 554/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, la ricorrente, l'Avvocato GALASSO ALFREDO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato MONZINI MARIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Venezia ha respinto l'impugnazione di nullità del lodo arbitrale, proposta dalla **Cooperativa Artcoop S.c.a.r.l.** (appaltatrice di lavori) avverso il lodo pronunciato dall'arbitro unico nominato di comune accordo con i signori **Eugenio e Francesca Marini** (committenti) e, in relazione al contratto di appalto tra di loro intercorso, l'ha dichiarato risolto per fatto e colpa della Cooperativa, condannando la medesima al pagamento - in favore degli appaltanti - di una somma di danaro, compensate quelle per le minori opere eseguite, da parte dell'impresa appaltatrice.

2. La Corte territoriale, peraltro, ha respinto le doglianze di nullità del lodo, per quello che ancora interessa in questa sede: a) riguardo alla violazione del principio del contraddittorio, in quanto avendo le parti concordato l'andamento della procedura, snodatasi per più udienze istruttorie e, non avendo formulato richieste di discussione o di termine per memorie conclusionali, esse avrebbero accettato la conclusione del procedimento con l'udienza nella quale, presenti i difensori tecnici delle parti, venne svolto il sopralluogo; b) in riferimento alla asserita contraddittorietà della motivazione, relativa alla percentuale di lavori eseguiti ed alla corrispondente somma riconosciuta rispetto al valore di tutte le opere, atteso

3



che la percentuale di quanto realizzato costituirebbe solo una inconferente notazione, al massimo un pò approssimativa.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente Cooperativa, con due mezzi.

4. I committenti resistono con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 816 e 829, 1° co., n. 9, c.p.c., nella parte in cui impongono all'arbitro di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) la ricorrente denuncia il fatto che la Corte territoriale avrebbe deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della SC, come espressa, ad es., nella sentenza n. 20828 del 2004, riguardante un caso analogo di «mancata concessione di un termine, dopo l'istruttoria, per formulare le conclusioni o per la discussione».

2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione dell'art. 829, 1° co., n. 4, c.p.c., nella parte in cui non ha ravvisato «disposizione contraddittorie» nel lodo impugnato, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) la ricorrente lamenta la contraddittorietà esistente nella

 4



motivazione del lodo, tra l'entità dei lavori effettuati dalla Cooperativa, come stimati dall'arbitro (65% del valore complessivo dell'opera, pari a € 700.000,00), e quanto poi riconosciuto come valore delle opere realizzate (pari ad € 308.900,00 che non corrisponderebbero al 65% sopra menzionato).

3. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità dei due mezzi.

*

4. Il primo mezzo è inammissibile.

4.1. Infatti, il motivo non coglie affatto la ratio decidendi contenuta nella sentenza della Corte territoriale, che ha respinto la doglianza con riferimento al fatto che le parti avevano concordato con l'arbitro l'andamento della procedura, che: a) si era snodata per più udienze istruttorie; b) aveva visto le parti depositare anche le memorie, senza che le stesse avessero formulato una richiesta di discussione o di fissazione di un termine per il deposito delle conclusioni, accettando che il procedimento «passasse in decisione» nell'udienza in cui era stato fissato (e venne effettivamente svolto) il sopralluogo, alla presenza dei difensori tecnici di ciascuna parte.



4.2. Il mezzo di cassazione, invece, si limita a segnalare - in astratto - il contrasto tra tale decisione ed il principio di diritto posto dalla richiamata sentenza di questa Corte, senza avvedersi che la peculiarità del caso in esame avrebbe richiesto di affrontare ben altro problema e cioè quello del rispetto in concreto del principio del contraddittorio, nell'ambito dell'attività negoziata e concordata tra le parti contendenti e in relazione all'accordo tra di loro raggiunto.

4.3. Infatti, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 2000) ha già chiarito, con principio condiviso dal Collegio e a cui in questa sede viene data continuità, che non può ritenersi violato il principio del contraddittorio allorché, in assenza di regole previamente concordate tra le parti compromittenti, gli arbitri, i quali hanno la facoltà di regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non concedano - ad esempio - eventuali repliche, dopo aver consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell'istruttoria), non vigendo per il giudizio arbitrale le preclusioni previste dal codice di rito (nella specie, gli arbitri, dopo aver invitato entrambe le parti a dedurre successivamente al deposito delle note conclusionali, non avevano concesso al ricorrente un ulteriore termine per la replica).



4.4. Del resto, ai sensi dell'art. 829, 2° co., c.p.c., « la parte che (abbia) dato causa a un motivo di nullità, o vi (abbia) rinunciato, o che non (abbia) eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo».

4.4.1. E, a tale proposito, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 9761 del 2011) ha già chiarito che, l'accordo delle parti sulle norme da osservare nel procedimento arbitrale, che deve essere concluso prima dell'inizio dello stesso, può intervenire anche dopo tale inizio, purché ricorra, in tal caso, anche l'assenso degli arbitri; invero, la norma (che pone il limite temporale nel loro interesse, affinché possano conoscere, prima di accettare l'incarico, le regole procedurali che saranno chiamati ad applicare) ha carattere dispositivo e derogabile con il consenso degli interessati.

4.5. Con particolare riferimento, poi, alla doglianza di cui al mezzo di cassazione, va ribadito quanto a suo tempo enunciato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1988 del 2005, secondo cui, nel giudizio arbitrale, l'omessa fissazione della udienza di discussione e di precisazione delle conclusioni non è causa di nullità del lodo di per se stessa, ma solo se tale omissione abbia effettivamente inciso, limitandolo, sul diritto di difesa delle parti, o anche di una sola di esse. La relativa valutazione va

7



effettuata riportandosi alla situazione processuale antecedente alla pronuncia.

4.6. In sostanza, in tema di contraddittorio nell'ambito del giudizio arbitrale, va affermato il principio secondo cui:

in mancanza di determinazione delle regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di decidere la struttura e l'articolazione del giudizio, con l'unico limite di garantirne la funzionalità e assicurare il rispetto del principio del contraddittorio che, per quanto si riferisca essenzialmente al momento della chiusura della trattazione del giudizio, può essere derogato ove in tal senso sia concorde la volontà successiva delle parti.

*

5. Il secondo mezzo di cassazione è infondato.

5.1. Con esso si lamenta la contraddittorietà esistente nella motivazione del lodo, tra l'entità dei lavori effettuati dalla Cooperativa, come stimati dall'arbitro (65% del valore complessivo dell'opera, pari a € 700.000,00), e quanto poi riconosciuto come valore delle opere realizzate (pari ad € 308.900,00 che non corrisponderebbero al 65% sopra menzionato, ma al 45% del totale).



6. Interpretando correttamente la motivazione della sentenza, tuttavia, si ha modo di verificare che il ragionamento giudiziale si è incentrato non tanto su quel valore percentuale (espresso erroneamente) ma sul fatto che le opere realizzate fossero pari ad € 308.900,00 e che i committenti avessero corrisposto la somma di € 259.000,00, con un danno patito da questi ultimi, per il mancato realizzo del surplus, pari a € 65.000,00.

6.1. In tale ambito motivazionale, come si vede, l'erronea indicazione della percentuale dei lavori è del tutto irrilevante, essendo necessari, nell'economia della decisione, quei dati fattuali che sono, invece, incontestati e ben presenti nel corpo del ragionamento e che, pertanto, consentono di pervenire alla conclusione cui gli arbitri sono giunti.

7. Il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate - in favore dei controricorrenti, in solido - come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore dei controricorrenti, in solido, che si liquidano in complessivi € 4.200,00, di cui

€ 200,00, per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^a sezione civile della Corte di cassazione, il 20 ottobre